

**REGOLAMENTO**  
**PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI**  
*Testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

Indice

**Titolo I Finalità e ambito di applicazione**

- Articolo 1 ..... Funzioni del Comune in campo sociale  
Articolo 2 ..... Finalità dei servizi sociali  
Articolo 3 ..... Oggetto del Regolamento  
Articolo 4 ..... Interventi e prestazioni  
Articolo 5 ..... Destinatari degli interventi  
Articolo 6 ..... Finalità degli interventi  
Articolo 7 ..... Modalità di gestione e realizzazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato  
Articolo 8 ..... Modalità di compartecipazione alla spesa e corresponsabilità dei tenuti agli alimenti  
Articolo 9 ..... Rapporti con il Terzo Settore

**Titolo II Modalità di accesso ai servizi**

- Articolo 10 ..... Accesso ai servizi  
Articolo 11 ..... Determinazione dello stato di bisogno e priorità di accesso ai servizi  
Articolo 12 ..... Criteri per la determinazione della situazione economica  
Articolo 13 ..... Modalità di presentazione della domanda  
Articolo 14 ..... Verifica e controllo Articolo  
15 ..... Informazioni al cittadino

**Titolo III Servizi**

- Articolo 16 ..... Servizio sociale professionale  
Articolo 17 ..... Servizio Assistenza Domiciliare: definizione e destinatari  
Articolo 18 ..... Obiettivi dell'Assistenza Domiciliare  
Articolo 19 ..... Modalità di accesso al servizio e dimissioni  
Articolo 20 ..... Servizio Telesoccorso e Telecontrollo  
Articolo 21 ..... Accesso alle strutture residenziali e semi-residenziali

**Titolo IV Servizi socio educativi e del tempo libero**

- Articolo 22 ..... Il servizio Socio-Educativo  
Articolo 23 ..... Appoggio socio-educativo individualizzato  
Articolo 24 ..... Caffè mamma  
Articolo 25 ..... Spazio Famiglia  
Articolo 26 ..... Doposcuola  
Articolo 27 ..... Gruppi studio

# *Città di Pove del Grappa*

## *Provincia di Verona*

- Articolo 28 ..... Gruppo giovani
- Articolo 29 ..... Gruppo lettura ad alta voce
- Articolo 30 ..... Centro Estivo Ricreativo / C.E.R.
- Articolo 31 ..... Soggiorni climatici
- Articolo 32 ..... Agevolazioni tariffarie
- Articolo 33 ..... Trasporto scolastico - Agevolazioni tariffarie
- Articolo 34 ..... Pluralità di richieste

### **Titolo V                    Erogazioni economiche**

- Articolo 35 ..... Definizione, obiettivi e modalità
- Articolo 36 ..... Attività di volontariato e motivi di esclusione e di riduzione dell'intervento
- Articolo 37 ..... Contributo a progetto individualizzato
- Articolo 38 ..... Contributi straordinari
- Articolo 39 ..... Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti
- Articolo 40 ..... Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Articolo 41 ..... Casi particolari

### **Titolo VI                    Integrazione rette struttura**

- Articolo 42 ..... Definizione e principi
- Articolo 43 ..... Destinatari
- Articolo 44 ..... Prestazioni
- Articolo 45 ..... Finalità
- Articolo 46 ..... Modalità di erogazione
- Articolo 47 ..... Recupero del credito
- Articolo 48 ..... Casi di urgenza
- Articolo 49 ..... Ruolo parenti tenuti agli alimenti

### **Titolo VII                    Attività di informazione-formazione e promozione**

- Articolo 50 .....Definizioni

### **Titolo VIII                    Norme transitorie e finali**

- Articolo 51 .....Utilizzo dei dati personali
- Articolo 52 ..... **Norme finali: Entrata in vigore e abrogazioni**

TITOLO I  
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Funzioni del Comune in campo sociale

Il Comune di Pastrengo, in base ai principi generali del vigente Statuto Comunale, persegue, col presente Regolamento, la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell’intera comunità.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali.

Le politiche sociali e giovanili devono riguardare la programmazione dell’ente in maniera trasversale a tutti i settori d’intervento culturale, urbanistico, ambientale, sportivo, dei lavori pubblici, di manovra tariffaria, d’imposizione fiscale, ecc.

Con riferimento all’art.124 della L.R. 11/2001 per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate, nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, mediante un’alta integrazione socio sanitaria come definito nei Piani di Zona: strumento primario di attuazione della rete dei Servizi Sociali e dell’integrazione socio-sanitaria. Il Comune svolge funzioni di erogazione dei servizi e prestazioni economiche, attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici di servizi, definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2

Finalità dei servizi sociali

L’assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

# Città di

## Provincia di Verona

Il Comune di Pastrengo, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

1. Prevenire e rimuovere le cause d'ordine culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
2. Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
3. Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino **equità sociale** e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
4. Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
5. Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani e dei disabili, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

### Art. 3

#### Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina **alcune** attività che il Comune di Pastrengo esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, **attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente: art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616; art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; art. 132, comma 1 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112; L.R.V. n. 11 del 13.04.2001, art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e loro successive modificazioni ed integrazioni**, comprendenti tutte le attività che concorrono a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che l'individuo vive.

A tal fine si applicano:

- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- i criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE, secondo quanto indicato dall'articolo 11 del presente regolamento "Criteri per la determinazione della situazione economica;
- il progetto individualizzato e la valutazione da parte dell'Assistente Sociale come previsto dal presente regolamento.

### Art. 4

#### Interventi e Prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Pastrengo può attivare vari servizi tra i quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo:

- Progetti individualizzati
- Contributi economici / Prestazioni economiche:
- Integrazione rette di ricovero in struttura;
- Servizio assistenza domiciliare (SAD, trasporti sociali, ecc.);
- Servizi socio educativi e del tempo libero ;
- Soggiorni climatici;

- Servizio Sociale Professionale;
- Attività di Informazione e Segretariato sociale.

#### Art. 5

##### Destinatari degli interventi

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Pastrengo che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale, e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 in possesso della Carta di soggiorno o del permesso di soggiorno non inferiore a un anno, sempre residenti nel Comune di Pastrengo;
- le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi indifferibili e urgenti e/o di primo soccorso e non sia possibile indirizzarle ai competenti servizi dello Stato italiano, della Regione o dello Stato di appartenenza.

#### Art. 6

##### Finalità degli interventi

Gli interventi socio – assistenziali devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale. Esse perseguono l'obiettivo di:

- affiancare il soggetto nell'evidenziare le potenzialità personali e famigliari, utili al superamento dello stato di crisi;
- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono generare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo promuovendo nei confronti dei cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e garantendo, ove possibile e nel rispetto della libertà di scelta, l'inserimento al proprio domicilio;
- aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito di assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- attivare le reti sociali del territorio.

L'elemento determinante nella predisposizione del piano d'aiuto alle persone, è costituito dall'attivazione delle risorse interne all'Ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti.

Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un progetto d'aiuto predisposto dall'Assistente Sociale e concordato con l'interessato.

#### Art. 7

**Modalità di gestione e realizzazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato**

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

La presa in carico si articola nei seguenti momenti:

1. una fase di valutazione preliminare, effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono.
2. predisposizione di un progetto individualizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
3. messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
4. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il progetto è redatto e sottoscritto dall'Assistente Sociale e dal richiedente (l'interessato o chi ne ha la tutela), e prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse impiegate, impegni reciproci, verifiche.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:

- a) misure di sostegno economico
- b) servizi di assistenza domiciliare
- c) servizi socio-educativi al singolo o al gruppo
- e) misure di sostegno per l'affido familiare
- f) servizi semi-residenziali
- g) servizi residenziali

All'offerta, alla realizzazione, e alla gestione dei servizi provvedono il Comune, altri Enti pubblici e enti del Terzo Settore.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'articolo 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e negli articoli 11 e 16 della L. 328/2000.

## Art. 8

### Modalità di compartecipazione alla spesa e corresponsabilità dei tenuti agli alimenti

Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità. Pertanto l'accesso ai servizi e agli interventi può prevedere la partecipazione da parte dell'utente all'eventuale costo sostenuto dall'Ente.

Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e poiché i redditi e i patrimoni dei singoli membri concorrono alla formazione della capacità economica complessiva della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello composto dalle persone costituenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.4 del DPR 30.05.1989 n. 223.

Le misure di sostegno economico e le modalità di compartecipazione alla spesa ai servizi menzionati al precedente art. 6, sono determinate sulla base della situazione socio-economica in riferimento agli obiettivi del progetto individualizzato mediante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente l'Indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Dlgs 109/1998 così come modificato dal Dlgs 130/2000, dal DPCM 4-4-2001 n. 242 e loro successive modificazioni

o integrazioni.

La determinazione del sostegno economico in riferimento agli obiettivi del progetto individualizzato e l'individuazione dell'ammontare della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi sociali viene calcolata con parametri di riferimento stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della situazione socio-economica nell'ambito della Manovra Tariffaria in concomitanza con l'approvazione dello schema di bilancio di previsione.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione dei Servizi Sociali comunali, la prestazione può essere erogata in via temporanea a prescindere dalla quantificazione dei costi della stessa e dalla loro ripartizione fra cittadino ed Ente locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati dal Responsabile dei Servizi Sociali previo consenso dell'interessato, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individualizzato, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente.

#### Art. 9

#### Rapporti con il Terzo Settore

Le Cooperative Sociali e il mondo ampio del Terzo Settore, non rappresentano un'alternativa all'intervento civile e di solidarietà sociale, ma un'integrazione dei Servizi stessi.

Il coinvolgimento del **volontariato** costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio, pertanto i gruppi e le associazioni di volontariato, **le cooperative sociali e le agenzie sociali operanti sul territorio** che sono chiamati eventualmente a collaborare con l'Ente Locale, dovranno garantire la qualità delle prestazioni e un'adeguata efficienza organizzativa ed operativa.

TITOLO II  
MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 10

Accesso ai Servizi

Al fine di rendere i Servizi Sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento (art. 13 della legge n. 328/2000).

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione e la contribuzione, tenendo conto dell'ISEE e del progetto individuale, se previsto.

Art. 11

**Determinazione dello stato di bisogno e priorità di accesso ai servizi**

Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o indigenza, previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale e nei limiti della dotazione di bilancio.

Per la determinazione dello stato di bisogno verrà considerato l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (ai sensi del Dlgs 109/1998 così come modificato dal Dlgs 130/2000, dal DPCM 4-4-2001 n. 242 e loro successive modificazioni o integrazioni) oltre ad una relazione sullo stato di bisogno redatta dall'Assistente sociale, a seguito di analisi e valutazione, caso per caso, dei soggetti e gruppi familiari richiedenti

- a) il carico familiare;
- b) la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno;
- c) il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi e acute e croniche e le relative spese;
- d) le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri Enti o persone, compresi i redditi esenti);
- e) la proprietà e/o il possesso di beni mobili ed immobili;
- f) il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

La priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Insufficienza reddituale e patrimoniale per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- Incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- Disabilità certificata a norma della L. 104/92;
- Sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In presenza di limitate risorse finanziarie del Comune viene data preferenza per l'accesso al sistema integrato dei servizi ai cittadini residenti nel Comune di Pastrengo.

Art. 12

Criteria per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in particolare: con riferimento al nucleo

# Città di

## Provincia di Verona

familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti, come indicato dall'articolo 3; sulla base dell'ISEE così come definito dall'articolo 2 e ss.; nel rispetto della scala di equivalenza prevista dall'art. 1, comma 1, lett. C.

### Art. 13

#### Modalità di presentazione della domanda

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato **richiedente**.

La domanda va presentata presso l'ufficio Servizi Sociali **su apposita modulistica**, corredata dalla documentazione ISEE, come previsto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 **e da ogni altra tipologia di documentazione aggiuntiva ritenuta opportuna, in base alla specificità del caso e della richiesta formulata, che attesti la condizione economica del richiedente (es. buste paga, dichiarazione sostitutiva, contratto di affitto, ecc)**

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, o in situazione di accertata difficoltà e noti all'Ufficio, l'Ufficio Socio Assistenziale, provvede d'ufficio alla presentazione delle istanze, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

### Art. 14

#### Verifica e controllo

Gli enti erogatori controllano, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze o altri Enti preposti, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni.

### Art. 15

#### Informazioni al cittadino

Gli utenti dei Servizi Sociali vengono informati sulla disponibilità dei servizi esistenti sul territorio, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione degli stessi.

Devono essere informati, ai sensi del codice della privacy approvato con D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni **e del Regolamento UE n. 679 del 04.05.2016, denominato "General Data Protection Regulation"**, delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; dei diritti di cui all'articolo 13; che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pastrengo e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali (**informativa sul sito internet del Comune di Pastrengo: [www.comune.pastrengo.it](http://www.comune.pastrengo.it)**)

Gli utenti devono inoltre essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

## TITOLO III

### SERVIZI

#### Art. 16

##### Servizio Sociale Professionale

L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- promozione e attivazione della comunità locale;
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piani di Zona;
- **segretariato sociale: risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso;**
- presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona o con i soggetti aventi titolo, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza su appuntamento **oppure** durante l'orario di servizio dell'Assistente Sociale.

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

#### Art. 17

##### Servizio Assistenza Domiciliare: definizione e destinatari

Considerato che la prima assistenza domiciliare, quando possibile, deve essere prestata dai familiari ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, **il Servizio di Assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato, di cui dispone il servizio sociale, per favorire la permanenza al proprio domicilio, degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione.**

Il servizio va erogato limitatamente al periodo di necessità, per non cadere in forme di dipendenza o sostitutive di altre possibilità d'intervento, al fine di favorire forme di autonomia e di responsabilizzazione.

**Il servizio domiciliare è un aiuto rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale ed in particolare alle famiglie o alle persone in condizione di bisogno. Può trattarsi di persone anziane e**

comunque di persone di ogni età, con inabilità più o meno temporanea di natura fisica o psichica tali da ripercuotersi sulla loro possibilità di far fronte autonomamente ad alcune esigenze fondamentali di tipo domestico, igienico-sanitario, di accesso ai servizi o di rapporti sociali. Può trattarsi di persone sole o comunque bisognose di una integrazione delle cure assicurate dai familiari o dal vicinato.

Il ruolo dell'Ente locale è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta, dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza e verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i *caregivers* nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura, ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere, qualora necessario, di risorse esterne alla rete familiare.

### Art. 18

#### Obiettivi dell'Assistenza domiciliare

Gli obiettivi del Servizio di Assistenza domiciliare sono:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
- prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, emarginazione e i rischi che l'istituzionalizzazione può comportare;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
- coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le quali, il servizio cessa, con eccezione per i casi – in particolare cronici – in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.

L'aiuto domiciliare deve consentire di mantenere le capacità residue delle persone assistite e, pertanto, l'operatore non deve sostituirsi alla persona, ma stimolarla a collaborare e a continuare a fare ciò che è ancora in grado di fare.

### Art. 19

#### Modalità di accesso al servizio e dimissioni

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il quarto grado o dal convivente.

La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individuale, completandolo con l'ISEE, certificato di invalidità e altre certificazioni ritenute utili da parte dell'utente o dei Servizi Sociali.

La Giunta Comunale delibera annualmente le soglie economiche di compartecipazione alla spesa del Servizio di Assistenza Domiciliare. Le soglie deliberate restano in vigore fino a nuova deliberazione da parte della Giunta stessa.

Tale procedura potrà essere arricchita dalla valutazione dell'U.V.M.D. qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario. Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato.

L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

E' compito dell'Assistente Sociale del Comune valutare, altresì, i bisogni attraverso due strumenti:

- colloquio strutturato (mediante compilazione del modulo di richiesta),
- visita domiciliare.

La dimissione dal servizio potrà avere luogo:

- 1) su richiesta dell'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il quarto grado o dal convivente;
- 2) su decisione del responsabile del servizio in base al parere tecnico dell'assistente sociale della non sussistenza delle condizioni di bisogno;
- 3) su decisione del responsabile del servizio in caso di mancato pagamento per l'eventuale compartecipazione alla spesa del servizio;
- 4) su decisione del responsabile del servizio, sentito il parere dell'assistente, sociale ove si verifichi l'assenza di collaborazione e/o di rispetto verso l'operatore da parte dei familiari della persona assistita.

## Art. 20

### Servizio Telesoccorso e Telecontrollo

Il servizio di telesoccorso – telecontrollo è finalizzato a garantire l'intervento di supporto in casi di emergenza per cittadini e cittadine che sono portatori di disabilità o anziani o in stato di solitudine, e attiva risorse per prevenire e/o rimuovere eventuali situazioni di bisogno.

La domanda di attivazione del servizio di telesoccorso – telecontrollo deve essere presentata all'Assistente Sociale in servizio presso il Comune di residenza, che provvederà ad inoltrarla **all'ufficio competente dell'ULSS** per la gestione del servizio.

Il servizio di telesoccorso-telecontrollo viene attivato dalla Ditta appaltatrice in base alla graduatoria predisposta secondo i criteri regionali.

Il servizio viene erogato gratuitamente.

## Art. 21

### Accesso alle strutture residenziali e semi-residenziali

Il Comune di Pastrengo si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione, sia per gli autosufficienti, sia per i non

autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario, avviene all'interno della U.V.M.D. (unità valutativa multidimensionale distrettuale). La stessa definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti di continuare a mantenere la persona

nel proprio domicilio. Per i minori da inserire presso Comunità, case famiglie, istituti e quant'altro la valutazione sarà effettuata dall'U.V.M.D. in base a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 3242 in data 30 novembre 2001 ("Programma settoriale relativo all'assistenza territoriale - Art. 13, L.R. n. 5/1996 (P.S.S.R. 1996/1998") e n. 4588 del 28 dicembre 2007 ("Attività delle Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) di cui alla DGR 3242/01 - Approvazione linee di indirizzo alle A.Ulss") e loro successive modificazioni, in forza del vigente "Accordo di programma tra l'azienda U.L.S.S. e i Comuni".

#### TITOLO IV

### SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO

#### Art. 22

#### Il Servizio Socio-Educativo

L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

Per i bambini, i ragazzi e i giovani presenti nel territorio si ritiene importante sostenere iniziative sia nell'ambito della prevenzione, per una crescita sana e tutelata, sia nell'ambito della quotidianità e del tempo libero, con attenzione particolare al senso di responsabilità ed autonomia.

#### Art. 23

#### **Appoggio socio-educativo individualizzato**

Il Servizio consiste nella realizzazione di Progetti Educativi individualizzati per minori in situazioni di disagio relazionale e sociale e a rischio di "pregiudizio", segnalati dalla scuola o dai servizi, per i quali la famiglia richiama l'intervento.

Il servizio ha le seguenti finalità:

- offrire ai minori momenti di relazione positiva in termini di accoglienza, rispetto, ascolto attivo, con figure educanti, dando loro la possibilità di appoggiarsi e confrontarsi con adulti che rappresentano un punto di riferimento extrafamiliare ed extrascolastico;
- recuperare e rinforzare le risorse e le potenzialità del minore, del nucleo familiare e dell'ambito sociale di riferimento.
- promuovere e consolidare una rete di collegamento tra l'Amministrazione Comunale, i servizi socio educativi la scuola, le famiglie, il territorio e il gruppo dei pari.

Il sostegno socio educativo scolastico si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore.

L'affiancamento di una persona adulta offre al minore la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

#### Art.24

##### Caffè mamma

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 0 – 10/12 mesi che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori e fornisce particolare sostegno alle neo mamme.

Il servizio ha queste finalità:

- costruire un luogo per la socializzazione e l'attività ludica dei bambini e degli adulti per creare spazi di incontro e di confronto tra famiglie e generazioni;
- sostenere nelle neo mamme la capacità di cura del bambino attraverso l'attivazione di comportamenti adeguati per la promozione del benessere del minore e della famiglia;
- mettere in comunione il sapere dei genitori intorno al tema dell'educazione infantile e socializzare con altri adulti la quotidianità del bambino, fino a trovare uno spazio di accoglienza e confronto;
- vivere con i bambini un'esperienza fuori dalla quotidianità;
- dare poi continuità a questo tipo di esperienza all'interno degli Spazi

Famiglia. Destinatari sono i bambini da zero a dodici mesi e i loro genitori.

L'accesso al servizio è a richiesta dell'interessato.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Il servizio si sostanzia nell'organizzazione di attività legate ai temi dello svezzamento, dello sviluppo psico-motorio, della relazione genitori-bambino.

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

#### Art. 25

##### Spazio Famiglia

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 1 – 3 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori, allo scopo di:

- creare una rete di servizi integrati come osservatori privilegiati della realtà familiare del territorio in un'ottica preventiva e promozionale;
- sostenere la genitorialità per condividere ed elaborare risposte comuni;
- creare uno spazio per favorire la relazione genitori/figli;
- offrire opportunità ricreative e formative per i bambini da 1 a 3 anni;
- promuovere l'incontro, il confronto e la riflessione tra genitori che condividono uno stesso problema, in un contesto di auto-aiuto ma anche prevedendo il supporto di esperti.

Destinatari dello "Spazio Famiglia" sono i bambini da uno a tre anni e i loro genitori.

L'accesso al servizio è a richiesta dell'interessato.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

L'attività consisterà nella realizzazione di gruppi di incontro per genitori con la presenza di educatori,

nell'organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli insieme, negli interventi da parte di esperti nei momenti di gioco e su temi di interesse proposti dai genitori.

L'accesso comporta il pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta Municipale. Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

#### Art. 26

##### Doposcuola

Il Doposcuola si tiene a cadenza settimanale, in alcuni pomeriggi, durante il periodo di frequenza scolastica. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Destinatari del servizio sono gli alunni della Scuola Primaria.

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione.

Potranno essere svolte le seguenti attività:

- affiancamento nello studio e nello svolgimento compiti pomeridiani (se previsto nel progetto);
- attività ricreativo – culturali di gruppo;
- laboratori creativo – manuali;
- attività ricreativo – sportive non competitive.

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

#### Art. 27

##### Gruppi studio

Tale servizio sarà attivato, su proposta del servizio socio educativo, a favore dei minori residenti nel Comune di Pastrengo della Scuola Secondaria di Primo Grado che presentano difficoltà scolastiche, segnalati dalla scuola o dai servizi, per i quali la famiglia richieda l'intervento.

Il servizio si propone il fine di seguire nello svolgimento dei compiti scolastici e nello studio quei bambini e ragazzi che non presentano elementi di gravità socio-relazionale da giustificare un intervento individualizzato.

Gli obiettivi sono relativi al motivare al sapere scolastico, prevenendo il rischio di insuccesso cercando di migliorare l'autostima e la sicurezza, incentivando l'acquisizione di un metodo di studio. L'attività sarà svolta a mezzo di interventi pomeridiani in gruppo, per alcuni pomeriggi a settimana; per l'attivazione si terrà conto di variabili di abbinabilità come classe frequentata, residenza, grado di difficoltà scolastiche, ecc...

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

#### Art. 28

##### Gruppo giovani

Il Gruppo giovani è costituito al fine di:

- facilitare l'aggregazione sociale e l'integrazione dei giovani nel tessuto sociale e culturale del Comune, mediante l'organizzazione di attività culturali, creative, ricreative, sportive e di volontariato;
- prevenire ed ovviare ad eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione;
- stimolare e promuovere la partecipazione a forme di solidarietà e volontariato rivolta ai cittadini in difficoltà mediante anche la collaborazione con i gruppi e le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio;
- integrare e completare i servizi istituiti dall'Amministrazione Comunale a favore della popolazione giovanile.

Il progetto è rivolto agli adolescenti dai 14 ai 18 anni compiuti residenti presso il comune di Pastrengo. L'accesso al servizio avviene previa iscrizione presso il Servizio socio-educativo.

Il gruppo giovani si incontrerà e svolgerà le attività preposte con cadenza settimanale presso la Sala Civica comunale.

Il progetto, oltre a coinvolgere l'educatore territoriale, prevede la presenza di un operatore.

#### Art. 29

#### Gruppo letture ad alta voce

Leggere regolarmente fin da piccoli aiuta in primo luogo ad avere un atteggiamento più aperto e positivo verso l'apprendimento, la conoscenza, la cultura in generale; la possibilità di migliorare la scrittura e favorire di gran lunga, rispetto ai bambini che non leggono, lo sviluppo del pensiero creativo.

Oltre alla lettura, non bisogna tuttavia sottovalutare l'importanza di un'altra pratica preziosa per la crescita del bambino: la lettura condivisa. Leggere insieme ad un genitore e/o adulto di riferimento è diverso che leggere da soli, la condivisione è un ottimo strumento di intrattenimento e può stimolare diversi sensi del bambino, come nel caso dei libri tattili e di tutti quei libri che integrano l'aspetto verbale a quello percettivo, dedicati anche e soprattutto ai bambini più piccoli.

Così, la prevenzione risulta essenziale in tutte le fasce d'età: esplicitando queste considerazioni oggettive è intenzione del servizio socio educativo comunale volgere una particolare attenzione a questa progettualità.

Il progetto di letture ad alta voce, prevede un ciclo di incontri che possono essere attivati durante tutto l'anno, nel periodo da Ottobre ad Agosto.

Gli incontri si svolgeranno con la presenza di educatori e figure professionali di vario genere, all'interno della Biblioteca, utilizzando a seconda delle esigenze anche la sala consigliare del Comune di Pastrengo, durante le mattine del Sabato ~~con orario 10.00-11.15~~, oppure in orario pomeridiano.

Il progetto è rivolto ai bambini della fascia d'età 2-10 anni, con lo scopo di avvicinare non soltanto i bambini ma anche i genitori al mondo della lettura ad alta voce. Gli incontri si svolgeranno anche in collaborazione con il referente della Biblioteca comunale e i coordinatori della scuola dell'infanzia presenti sul territorio: infatti gli incontri possono essere organizzati direttamente all'interno della Scuola dell'infanzia di Pastrengo.

#### Art. 30

Centro Estivo Ricreativo / C.E.R.

Il Centro Estivo Ricreativo è un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.

Esso è finalizzato a offrire ai minori di Pastrengo l'opportunità di partecipare ad attività educative, ricreative e formative sui piani relazionale, cognitivo e corporeo; inoltre, costituisce un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

Destinatari sono i ragazzi delle scuole elementari e medie.

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Le attività sono distinte in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano: ricreativo - sportive non competitive, laboratori creativo – manuali, gite ed escursioni giornaliere, possibilità di usufruire del servizio di mensa.

La partecipazione prevede a carico dell'utenza il pagamento di una quota d'iscrizione al servizio e di una quota settimanale, approvate dalla Giunta Municipale annualmente.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 31

Soggiorni Climatici

I soggiorni climatici sono un'iniziativa che offre ad una specifica fascia di popolazione un'importante opportunità di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e un'importante occasione di socializzazione, usufruendo anche di cure termali e dei benefici dell'ambiente marino e montano in un contesto comunque protetto e organizzato.

Destinatari di tale iniziativa sono le persone residenti che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età al momento della partenza verso il soggiorno prescelto; tale limite non è perentorio per uno dei due coniugi qualora partecipino entrambi così come per la persona invalida civile al 74% che partecipa insieme al familiare.

Verrà accettata l'iscrizione per i non residenti solo dopo aver soddisfatto le richieste delle persone residenti. I non residenti non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

Le persone hanno la possibilità di partecipare a più di un soggiorno, solo se vi sono camere libere e dunque dando la priorità di scelta a chi decide di partecipare ad un solo soggiorno. In tal caso il partecipante pagherà il secondo soggiorno senza agevolazioni sul costo e potrà scegliere solo una camera doppia.

Salvo motivazioni legate all'incompatibilità di una condivisione della camera doppia per motivi di salute, l'assegnazione delle camere singole avverrà per sorteggio, in base al numero di stanze singole assegnate dagli albergatori.

Il Servizio Sociale provvederà con determina, per chi ne farà domanda, a concedere un'eventuale agevolazione tariffaria sulla base dell'attestazione ISEE presentata e in base ai parametri di riferimento stabiliti dalla Giunta Comunale dal presente Regolamento.

Se le richieste supereranno l'impegno di spesa previsto ad inizio anno, le agevolazioni verranno rivalutate in base ai vincoli di bilancio.

Art. 32

Agevolazioni tariffarie

I cittadini residenti in Pastrengo che usufruiscono dei servizi di cui al titolo IV del presente Regolamento (con esclusione dei soggiorni climatici, per i quali è stabilita apposita disciplina e del Trasporto Scolastico) che vengano a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del precedente art. 11, potranno richiedere interventi economici di carattere individuale.

La richiesta di prestazione agevolata di cui sopra deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune allegando ~~il certificato~~ l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

La Giunta Comunale delibera annualmente i parametri economici, stabilisce la misura delle agevolazioni e contemporaneamente anche le modalità e i termini per il pagamento del servizio medesimo.

Il Responsabile di Servizio Sociale, a seguito della conclusione dell'istruttoria, provvederà alla concessione o meno del contributo agli utenti aventi diritto.

E' prevista la possibilità di deroga su segnalazione dell'Assistente Sociale.

### Art. 33

#### Trasporto scolastico - Agevolazioni Tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del precedente art. 11, potranno richiedere **agevolazioni tariffarie** di carattere individuale.

La misura dell'intervento comunale, in percentuale rispetto alla spesa a seconda della determinazione dell'ISEE, è deliberata dalla Giunta Comunale che stabilisce annualmente la misura delle agevolazioni e può rivedere annualmente i suddetti limiti. Contemporaneamente vengono stabilite le modalità e i termini per il pagamento del servizio medesimo.

La richiesta di prestazione agevolata di cui sopra deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune allegando **il certificato** l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

Il Responsabile dei servizi sociali riceve l'istanza raccolta dall'assistente sociale **(corredata da una relazione)** e ne determina la concessione o il diniego

La Giunta può altresì derogare ai limiti di cui sopra con provvedimento motivato, reso sulla base di una relazione stilata dall'Assistente sociale del Comune.

### Articolo 34

#### Pluralità di richieste

L'ordine di ammissione ai servizi dei titoli III e IV sarà determinato dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui pervenga un numero di richieste di attivazione dei servizi il cui soddisfacimento integrale non risulti possibile alla luce delle risorse finanziarie ed umane disponibili per la realizzazione del servizio medesimo, saranno seguiti i seguenti criteri di preferenza:

- stato di bisogno riferito alla situazione familiare dell'anziano, solo od in coppia, in caso di assenza di parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile residenti nel Comune di Pastrengo ovvero impossibilitati per motivi oggettivi legati al lavoro, allo stato di salute o a situazioni di emergenza temporanee;
- nuclei monoparentali o persone sole con minori a carico con grave situazione di disagio e di rischio di emarginazione.
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

A parità di condizioni viene privilegiato il richiedente con ISEE inferiore.

---

EROGAZIONI ECONOMICHE

Art. 35

Definizione, obiettivi e finalità

Per contributo economico s'intende un'erogazione di denaro o di beni materiali (cosiddetto "contributo diretto"), ovvero un'esenzione o agevolazione del pagamento di determinate prestazioni e/o servizi erogati dal Comune (cosiddetto "contributo indiretto").

In base al principio contabile dell'unità, non sono ammesse compensazioni e ogni contributo diretto o indiretto, rientrante nel campo d'applicazione del presente regolamento, deve transitare dal settore che si occupa dei servizi sociali.

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone residenti di soddisfare i bisogni fondamentali e primari nel contesto sociale, per garantire la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non devono sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 36

Attività di volontariato e motivi di esclusione e di riduzione dell'intervento

I beneficiari di interventi economici assistenziali **potranno essere chiamati dall'Amministrazione comunale** a svolgere attività di volontariato per servizi di carattere sociale, tranne che ne siano espressamente esentati in base alla relazione presentata dall'Assistente Sociale referente del caso. Trattasi di attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune privi di un'occupazione e in stato di bisogno.

Obiettivo principale di tale attività di volontariato è disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo.

L'incarico per l'attività di volontariato che il Comune affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività avente natura occasionale e resa esclusivamente a favore del territorio, le cui prestazioni non sono soggette a IVA. I richiedenti attestano la disponibilità ad aderire ad attività di volontariato per servizi di carattere sociale senza alcun compenso e/o contributo aggiuntivo a carico del Comune.

L'intervento assistenziale, anche se già messo in atto, può essere terminato anticipatamente o ridotto ove l'Assistente Sociale esprima una valutazione negativa inerente alla mancanza di collaborazione, da parte del beneficiario o del richiedente, al progetto di aiuto alla persona concordato con i Servizi Sociali.

L'intervento può essere escluso o ridotto anche qualora il richiedente o il beneficiario o il nucleo familiare di questi, abbiano, nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza, rifiutato interventi assistenziali proposti dal Comune.

Art. 37

Contributo a Progetto Individualizzato

# *Città di*

## *Provincia di Verona*

---

Per Contributo a Progetto Individualizzato si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche – sociali - relazionali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento, anche temporaneamente, della propria famiglia, in particolare del proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e sociali.

Il Contributo a Progetto Individualizzato ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, in quanto si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale.

Tale progetto personalizzato può prevedere delle azioni di accompagnamento e di integrazione sociale, nonché permettano la partecipazione dei familiari e l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse. L'Assistente Sociale attraverso un progetto sociale individualizzato valuterà le modalità più opportune per lo sviluppo dello stesso.

I soggetti ammessi al contributo a Progetto Individualizzato hanno l'obbligo di comunicare all'Assistente Sociale che ha in carico il caso, ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale (ad esempio composizione familiare, condizioni di reddito e patrimonio) e rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale.

In caso che il contratto sociale non venga rispettato l'Assistente Sociale, può sospendere o ridurre il contributo previsto.

I destinatari del beneficio sono, oltre alle persone previste dall'articolo 4 del presente regolamento, i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno come previsto dall'articolo 41 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'ISEE.

E' compito della Giunta comunale determinare la soglia ISEE entro la quale è possibile usufruire del presente contributo

L'erogazione del contributo avverrà con atto di Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dei Servizi Sociali, in base alla relazione presentata dall'Assistente Sociale referente del caso.

Art. 38

Contributi Straordinari

Per Contributi Straordinari si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'Ente.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, che si trovino nelle condizioni economiche (fasce ISEE) stabilite dalla Giunta Municipale.

E' inoltre necessario che vi sia una relazione dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso, dalla quale si evinca la finalità sociale dell'intervento economico assistenziale e quindi la sua necessità ai fini del pagamento in particolare di: spese mediche non coperte da altri contributi, attrezzatura medica non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale, generi di prima necessità, utenze, imposte e tasse comunali.

I contributi straordinari vengono attribuiti per nucleo anagrafico; possono essere richiesti da uno dei membri maggiorenni del nucleo di appartenenza; sono attribuiti a ciascun nucleo anagrafico fino al raggiungimento del limite massimo per fascia ISEE entro l'anno solare in cui la richiesta viene presentata (1 gennaio-31 dicembre).

I contributi straordinari verranno erogati con determinazione del Responsabile del Servizio su proposta dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso, informato del caso l'Assessore ai Servizi Sociali.

È fatta salva la possibilità per la Giunta Municipale di derogare, su proposta dell'Assistente Sociale, alla soglia sopra determinata concedendo un contributo straordinario anche nei casi di particolare gravità o emergenza, con provvedimento motivato.

La Giunta Municipale può rivedere annualmente la soglia prevista per i contributi straordinari, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 39

Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti

Per Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Fondo Sociale per l'affitto, Libri di Testo, ecc) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (es. Provincia).

Art. 40

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c. sono, ove possibile, contattati dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale, previo consenso del richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune potrà attivarsi comunque a vantaggio del richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi di dare corso ad azioni legali nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo alimentare, volte al recupero di quanto erogato.

Art. 41

Casi Particolari

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Giunta Comunale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa. In seguito alla presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

TITOLO VI

INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURA

Art. 42

Definizione e Principi

Il Comune di Pastrengo si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene all'interno della U.V.M.D..

La U.V.M.D. definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

Per i minori da inserire presso Comunità, Gruppi famiglia o Istituti la valutazione sarà effettuata dal Servizio Sociale di Base e/o dal Servizio Minori.

Art. 43

Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane o inabili residenti nel Comune di Pastrengo, e tutti i residenti prima dell'inserimento in struttura protetta come stabilito dall'articolo 6 comma 4 della L. n. 328 del 8/11/2000.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o da persona con legame affettivo..

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale, in attesa di definizione della pratica di tutela.

Art. 44

**Prestazioni**

**Per retta** si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione agevolata di natura socio - sanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

Per i residenti nel Comune di Pastrengo, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale, vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero.

**Il richiedente è chiamato, eventualmente assieme ai parenti tenuti agli alimenti, a sottoscrivere l'accordo con l'Amministrazione comunale contenente l'importo della retta relativa alla quota sociale che erogherà alla struttura di accoglienza.**

L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata, è stabilito con atto del Responsabile del Servizio che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale.

Trattandosi di prestazione agevolata di natura socio – sanitaria erogata in ambito residenziale a ciclo continuativo, il calcolo dell'ISEE dell'assistito costituisce condizione necessaria per accedere al contributo retta, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettera b del D.P.C.M. n. 159 del 03.12.2013, che stabilisce che, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.

Inoltre verranno richiesti, ad integrazione di tale documentazione, eventuali altri redditi non risultanti dalla dichiarazione; la documentazione verrà richiesta **dal Servizio Sociale** che ha in carico il caso.

Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'articolo 496 del c.p.

Art. 45

**Finalità**

L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

Art. 46

Modalità di erogazione

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento. (E' facoltà dell'Amministrazione comunale lasciare nella disponibilità dell'anziano una somma necessaria alle minute spese personali);
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie);
3. Il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
4. i beni mobili.

Nel caso in cui l'elaborazione dell'attestazione ISEE venga bloccata in attesa della componente aggiuntiva dei figli, il Comune può provvedere ugualmente a partecipare economicamente, valutando l'idoneità della richiesta, considerando quanto definito sopra.

Art. 47

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza;
2. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

Art. 48

Casi di urgenza

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Pastrengo al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto anticipato a suo favore, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

Art. 49

Ruolo parenti tenuti agli alimenti

Nel caso in cui la persona venga inserita in struttura, laddove il Comune di Pastrengo sia obbligato alla compartecipazione alla spesa della retta potranno essere applicati gli articolo 155 del Regio Decreto n. 773/1931 e l'articolo 284 del Regio Decreto n. 635/1940.

In situazioni particolari si rimanda la decisione alla Giunta Municipale.

**TITOLO VII**

**ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE - FORMAZIONE E PROMOZIONE**

Art.50

Definizioni

Il Comune per promuovere il diritto di cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini, si propone come organizzatore della partecipazione dei soggetti nel territorio.

A tal fine:

- favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o di gruppi informali sia con risorse di personale che strumentali;
- promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani, ecc..

**TITOLO VII**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 51

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono il Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Resta salva, naturalmente l'osservanza del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento comunale in materia, **nonché del Regolamento UE n. 679 del 04.05.2016, denominato "General Data Protection Regulation"**. L'informativa è pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione [www.comune.pastrengo.it](http://www.comune.pastrengo.it) ed in formato scaricabile ed accessibile a chiunque.

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento vengono attivati i controlli previsti dal D.P.R. n.445/2000 e tutte le ulteriori verifiche previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Nel caso in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il soggetto beneficiario perderà il diritto alla prestazione e il fatto sarà segnalato all'autorità giudiziaria.

E' fatta, in ogni caso, salva, l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 52 Norme finali: Entrata in  
vigore e abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e/o regolamentari del Comune di Pastrengo.

**Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.**

**Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si considera abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. nr. 3 del 10.02.2017.**

---